COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.9.2015
COM(2015) 460 final

2015/0218 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Repubblica tunisina

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Ragioni e obiettivi della proposta

Le relazioni commerciali tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina ("Tunisia") si iscrivono attualmente nel quadro dell'accordo euromediterraneo di associazione ("l'accordo"), firmato nel 1995. L'accordo è entrato in vigore nel 1998 e ha posto le basi di una zona di libero scambio, con progressiva liberalizzazione dell'agricoltura. La Tunisia e l'UE sono sul punto di avviare negoziati per istituire un accordo di libero scambio globale e approfondito che provvederà in particolare a liberalizzare ulteriormente gli scambi del settore agricolo.

L'attentato terroristico del 26 giugno 2015 a Sousse ha suscitato una viva reazione nell'UE in merito alla necessità di assistere meglio la Tunisia nella transizione politica ed economica, in modo concreto e mirato, con interventi che possano mostrarsi efficaci in tempi brevi.

Il 20 luglio 2015 il Consiglio "Affari generali" ha discusso della situazione in Tunisia e delle possibili misure concrete di sostegno. Nelle conclusioni adottate sulla Tunisia[1] il Consiglio delinea le azioni che occorre intraprendere per sostenere la politica di transizione e l'economia del paese.

In tale contesto la Commissione europea propone, come misura commerciale autonoma, un contingente tariffario senza dazio, temporaneo e unilaterale di 35 000 tonnellate all'anno per le esportazioni tunisine di olio d'oliva nell'Unione. Il contingente sarà disponibile per due anni, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017. Questo volume supplementare sarà aperto una volta esaurito il contingente tariffario senza dazio di 56 700 tonnellate iscritto nell'accordo.

L'olio d'oliva è il principale prodotto agricolo esportato dalla Tunisia verso l'Unione, e il settore occupa un posto importante nell'economia del paese in quanto dà lavoro, direttamente e indirettamente, a più di un milione di persone, ossia un quinto della forza lavoro agricola totale.

Va rilevato che la concessione suddetta lascerebbe impregiudicato il risultato dei negoziati nell'ambito dell'accordo di libero scambio globale e approfondito che inizieranno nell'ottobre 2015.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'iniziativa rientra nella competenza esclusiva dell'UE in forza dell'articolo 3, lettera e), del TFUE. Il principio di sussidiarietà non è pertanto d'applicazione.

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

Le misure potrebbero comportare un leggero aumento netto delle importazioni, in quanto la maggior parte dell'incremento del contingente sostituirà probabilmente l'attuale traffico di perfezionamento attivo (circa 50 000 tonnellate/anno sotto il regime di perfezionamento attivo), il che si tradurrà in una riduzione delle importazioni sotto questo regime. L'incidenza sul bilancio (riscossione del dazio) non può essere quantificata con precisione al momento, ma si presume irrilevante.

[1] Conclusioni del Consiglio sulla Tunisia — documento numero 11076/15.

2015/0218 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Repubblica tunisina

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo euromediterraneo[2] costituisce la base delle relazioni tra l'Unione e la Tunisia.

(2) In seguito all'attentato terroristico del 26 giugno 2015 a Sousse, in Tunisia, il Consiglio dell'Unione europea, nelle conclusioni del 20 luglio 2015, ha dichiarato che l'Unione avrebbe valutato, in consultazione con gli Stati membri, la possibilità di adottare misure eccezionali a sostegno dell'economia tunisina.

(3) L'olio d'oliva è il principale prodotto agricolo esportato dalla Tunisia verso l'Unione e il settore occupa un posto importante nell'economia del paese.

(4) L'Unione sostiene al meglio l'economia tunisina, conformemente agli obiettivi della politica europea di vicinato iscritti nell'accordo euromediterraneo, offrendo un mercato attraente e affidabile per le esportazioni tunisine di olio d'oliva. A tal fine occorrono misure commerciali autonome che consentano d'importare questo prodotto nell'Unione in base ad un contingente senza dazio.

(5) Per prevenire la frode, le misure commerciali autonome previste dovrebbero essere subordinate al rispetto, da parte della Tunisia, delle norme dell'UE sull'origine dei prodotti e relative procedure, nonché ad una cooperazione amministrativa efficiente della Tunisia con l'Unione.

(6) La salvaguardia della stabilità del mercato dell'olio d'oliva nell'Unione impone che il volume supplementare creato dalle misure commerciali autonome sia messo a disposizione solo una volta esaurito il volume del contingente annuale senza dazio indicato nell'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo.

(7) L'articolo 184 del regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio[3] stabilisce le norme di gestione dei contingenti tariffari; tali norme dovrebbero applicarsi anche alle misure di cui al presente regolamento.

---

[2] Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra (GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2).

(8) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda il rispetto delle condizioni del regime preferenziale. Tali competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate con l'assistenza del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli e conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[4].

(9) Le misure commerciali autonome specifiche al presente regolamento sono intese a rendere meno difficile la situazione economica in cui versa la Tunisia in seguito agli attentati terroristici. Le misure dovrebbero pertanto essere limitate nel tempo e lasciare impregiudicati i negoziati tra l'Unione e la Tunisia sull'istituzione di una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA), che devono iniziare nell'ottobre 2015. In funzione della situazione del mercato o dei progressi realizzati nei negoziati sull'istituzione della DCFTA, allo scadere del termine si può vagliare l'opportunità di una proroga del periodo d'applicazione.

(10) Dato il grave danno che l'attentato terroristico di Sousse del 26 giugno 2015 ha inferto all'economia tunisina, soprattutto al settore del turismo, e la necessità di alleviare in tempi brevi la situazione di difficoltà economica della Tunisia, si è considerato opportuno prevedere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e al trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Regimi preferenziali

Un contingente tariffario annuale pari a 35 000 tonnellate è aperto alle importazioni nell'Unione di olio d'oliva vergine originario della Tunisia di cui ai codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90.

Articolo 2

Condizioni per il diritto al contingente tariffario per l'importazione

Il diritto a fruire del contingente tariffario di cui all'articolo 1 del presente regolamento è subordinato al rispetto, da parte della Tunisia, delle norme sull'origine dei prodotti e delle relative procedure di cui al protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo.

---

[3] Regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

[4] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Articolo 3

Accesso al contingente tariffario annuale

Il contingente tariffario annuale di cui all'articolo 1 del presente regolamento è messo a disposizione solo una volta esaurito il volume del contingente annuale senza dazio indicato all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo.

Articolo 4

Gestione del contingente

La Commissione gestisce il contingente tariffario secondo le disposizioni dell'articolo 184 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 5

Sospensione temporanea

La Commissione, qualora riscontri elementi di prova sufficienti a dimostrare il mancato rispetto della Tunisia delle condizioni di cui all'articolo 2, può adottare un atto di esecuzione che sospende in toto o in parte gli accordi preferenziali di cui all'articolo 1. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 6

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente